

**REGOLAMENTO**

**PER LA FRUIZIONE**

**DEL SERVIZIO**

**PUBBLICO**

**INTERNET**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 23.04.2002

## **Articolo 1**

### **Istituzione punti di accesso pubblici Internet**

1. Il Comune di Baricella istituisce punti di accesso pubblici ad Internet, di cui all'art. 2. Presso tali postazioni i cittadini potranno accedere alla rete telematica secondo le disposizioni stabilite dal presente regolamento.

## **Articolo 2**

### **Punti di accesso Internet**

1. Le postazioni di accesso ad Internet sono dotate di personal computer, modem e stampante installate presso i competenti Uffici e/o Servizi comunali, presso le quali i cittadini possono prenotarne l'uso.

2. I punti accesso sono così individuati:

- Biblioteca Comunale
- Ufficio Consulta di Frazione di Boschi
- Ufficio Consulta di Frazione di Passo Segni
- Ufficio Consulta di Frazione di San Gabriele

3. E' facoltà dell'Amministrazione comunale decidere l'apertura graduale dei punti d'accesso di cui sopra. E' parimenti facoltà dell'Amministrazione comunale di istituire ulteriori punti di accesso.

## **Articolo 3**

### **Utenza e Utilizzo**

1. Possono fruire dei punti d'accesso tutti i cittadini che lo richiedano nei modi stabiliti dal presente regolamento. Per i minorenni è richiesto l'assenso scritto dei genitori, da rinnovarsi annualmente.

2. Il tempo di utilizzo della postazione è denominato "sessione" ed ha una durata massima di 1 ora.

3. Le esigenze di servizio hanno la priorità rispetto all'utilizzo da parte dell'utenza.

## **Articolo 4**

### **Orari**

1. I punti di accesso saranno aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti in base alle esigenze d'organizzazione dei servizi ed alle esigenze dell'utenza.

2. L'accesso alla postazione internet della Biblioteca è consentito nei giorni e negli orari di apertura al pubblico della stessa, con le modalità previste dal presente regolamento.

3. Eventuali deroghe e variazioni possono essere disposte dal Responsabile del Servizio sopra indicato, in base alle esigenze complessive del servizio, dando adeguate e preventive informazioni all'utenza.

4. L'accesso alle postazioni internet delle Consulte di Frazione è consentito previa prenotazione, con le modalità previste dal presente regolamento, da effettuarsi presso i Presidenti delle Consulte di Frazione o persone da essi delegate, che saranno responsabili della postazione.

5. Le Consulte di Frazione stabiliranno giorni, forme e orari di accesso.

#### **Art. 5** **Registrazione dell'utente**

1. Al fine di accedere per la prima volta al sistema, l'utente dovrà esibire un documento d'identità valido (i cui estremi verranno trascritti, a cura del responsabile della postazione, in calce ad una apposita dichiarazione) e firmare la dichiarazione di presa visione, accettazione e autorizzazione delle presenti norme. Per gli utenti minori di 18 anni dovrà essere esibito un documento d'identità del genitore (o di chi ne fa le veci) che firmerà la dichiarazione di presa visione, accettazione e autorizzazione.

2. La dichiarazione di cui al comma precedente sarà conservata in allegato al registro di cui al successivo art. 6.

#### **Art. 6** **Modalità di accesso**

1. L'accesso al servizio è gratuito.

2. L'utente ha la facoltà di prenotare la sessione di utilizzo fino ad un massimo di una al giorno.

3. Le prenotazioni sono annotate dal responsabile della postazione internet sul "Registro di accesso alla postazione Internet", su cui verranno riportate le consultazioni, seguendo lo schema allegato al presente regolamento.

4. L'utente può prolungare l'utilizzo del sistema se la sessione successiva non è prenotata e se non esiste coda d'attesa di altri utenti; l'utente dovrà comunque lasciare libera la postazione al momento stesso che si presentasse un utente in coda d'attesa.

5. E' possibile la richiesta di accesso anche senza prenotazione (in coda d'attesa), che verrà accolta nel momento in cui la postazione si renderà disponibile.

La prenotazione, anche telefonica, diverrà operante dopo la sottoscrizione, presso il Servizio, di apposito modulo che dovrà contenere i dati personali del richiedente, il giorno e l'ora in cui usufruirà del servizio, la dichiarazione di assunzione delle responsabilità che derivano dal collegamento Internet.

6. I responsabili delle postazioni hanno la facoltà di interrompere, totalmente o parzialmente, le sessioni di utilizzo della postazione per esigenze di servizio o per violazioni del regolamento da parte dell'utente.

7. L'apertura delle sessioni di collegamento alla rete Internet è effettuato dai responsabili della postazione.

8. Le violazioni alle presenti norme saranno segnalate all'Amministrazione Comunale, a cura degli addetti.

## **Art. 7**

### **Obblighi e divieti per l'utenza**

1. L'utente è tenuto:

- al rimborso delle spese per la stampa su carta: pari a € 0,10 per ogni copia formato A4;
- al rimborso integrale di eventuali danni cagionati, anche involontariamente, alla dotazione hardware e software della postazione internet nel corso o in conseguenza della propria sessione di utilizzo; la richiesta di assistenza da parte del personale addetto non esime l'utente dalle responsabilità derivate dagli eventuali danni ad esso imputabili.

2. All'utente, durante le sessioni di utilizzo, è vietato:

- assumere obblighi contrattuali che comportino costi a carico dell'Amministrazione Comunale;
- inviare, per uso personale, dati relativi al Comune a siti telematici;
- utilizzare la postazione internet per scopo di lucro o commerciale;
- la registrazione permanente di dati sul disco fisso del computer della postazione;
- utilizzare programmi presenti sul computer senza l'autorizzazione del personale addetto;
- effettuare violazioni delle vigenti leggi sulla sicurezza dei sistemi informatici e sulla tutela dei dati personali;
- accedere a siti che utilizzano linguaggio volgare, scene di nudo, sesso e violenza.

3. All'utente, oltre all'ordinaria consultazione, è consentito:

- ove le norme lo permettano, trasferire i dati su dischetto magnetico di proprietà dell'utente o su carta;
- la consultazione dei propri dischetti, previa apposita procedura antivirus;
- richiedere l'assistenza al personale addetto, per l'accesso ai servizi;

## **Articolo 8**

### **Revoca dell'autorizzazione all'accesso**

1. A fronte di accertate violazioni del presente regolamento, i responsabili della postazione internet hanno facoltà di revocare immediatamente, sia temporaneamente, sia in via definitiva l'accesso all'utente responsabile delle violazioni.

2. I responsabili hanno facoltà di promuovere, se ed in quanto ne esistano i presupposti certi, azione di rivalsa economica per danni provocati alle apparecchiature informatiche.